



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI



COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 23 febbraio 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE



Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 23 febbraio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:



""" <u>N. 23</u>

RECLAMI



Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **LEITE** Ribeiro Adriano (gara Livorno-Internazionale del 18/2/06 – C.U. 257 del 21/2/06). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento



La Soc. Internazionale ha proposto reclamo d'urgenza ex art. 32 comma 9 C.G.S avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Leite Ribeiro Adriano tesserato per la Soc. Internazionale, per il comportamento tenuto durante la gara Livorno-Internazionale del 18/2/06, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua congrua riduzione, da rideterminarsi in una pena pecuniaria ovvero in una sola giornata di squalifica.



A sostegno del gravame, la reclamante sostiene che, nel caso di specie, difetterebbe il presupposto per l'utilizzo della prova televisiva di cui all'art. 31, comma a3), C.G.S., non potendo il gesto di Adriano connotarsi come gesto violento. A detta della reclamante infatti, le immagini televisive mostrano come il gesto di Adriano abbia raggiunto la mano dell'avversario Grandoni, non potendo tuttavia provare in modo certo ed univoco che il

colpo abbia raggiunto il viso del Grandoni. Tale assunto è peraltro confermato dallo stesso Grandoni, il quale ha dichiarato di non essere stato raggiunto al viso ma solamente alla mano destra (dichiarazione prodotta dalla difesa unitamente al proprio ricorso).

Il gesto in questione pertanto non era idoneo in concreto a produrre alcuna conseguenza lesiva in danno dell'avversario.

Tale incertezza, ad avviso della Società reclamante, rende priva di idoneo supporto argomentativo la decisione del Giudice Sportivo.

Infine, la reclamante osserva come la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara sia sproporzionata; in particolare, la decisione sarebbe da censurare in quanto irrogata sull'errata ed iniqua valutazione del gesto compiuto dal giocatore (ad avviso della difesa, poco più che un "buffetto") quale "atto violento", almeno secondo l'accezione di violenza posta dal legislatore sportivo a base della ratio dell'art. 31, comma a3) C.G.S.

In realtà, si tratterebbe di un gesto che, se valutato dal direttore di gara nella sua immediatezza (e quindi non attraverso l'utilizzo della prova televisiva), non sarebbe idoneo a giustificare neppure una sola giornata di squalifica. Tale considerazione dimostra come la sanzione comminata ad Adriano nel caso specifico sia palesemente frutto di una disparità di trattamento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia sportiva.

La riduzione della sanzione, infine, dovrebbe essere accordata, non avendo il Giudice Sportivo sufficientemente valorizzato la circostanza dell'inesistenza di danni per il Grandoni e l'assenza di precedenti in capo al calciatore squalificato.

Alla riunione odierna è comparso il calciatore Adriano ed il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate.

E' altresì comparso il rappresentante della Procura Federale ex art, 28 comma 2 CGS.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, ritiene che il gravame sia fondato.

Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell'art. 31, comma a3), del C.G.S.

Da tali immagini (emittente Sky) risulta che il calciatore dell'Internazionale ha diretto una manata verso un avversario mentre questi si avvicinava gesticolando; gesto che ha raggiunto la mano destra dell'antagonista, come ammesso dalla stessa difesa e confermato dall'Adriano in sede di dibattimento.

Dall'esame delle immagini tuttavia, la Commissione ritiene di non poter pervenire al convincimento che il gesto di Adriano abbia attinto anche il volto dell'avversario, non potendo condividere il grado di certezza espresso sul punto nell'impugnato provvedimento. E ciò a prescindere dalle dichiarazioni rese dal Grandoni stesso.

Nessuna immagine infatti coglie direttamente l'impatto della mano sul volto dell'avversario. Tale circostanza non potrebbe dunque che desumersi indirettamente da quel diverso elemento, evidenziato dal Giudice Sportivo, costituito da "l'improvvisa, seppur lieve, rotazione verso destra della testa di Grandoni".

Questa Commissione ritiene che tale circostanza non possa costituire un elemento di prova certo ed inequivoco dell'impatto sul volto, non potendosi escludere che il movimento del capo di Grandoni abbia costituito un mero riflesso condizionato ed automatico al movimento del braccio di Adriano.

Non sussiste pertanto prova certa circa l'impatto della mano di Adriano sul viso dell'avversario, ed il colpo inferto alla mano – unica certezza, giova ribadirlo, offerta dalle immagini televisive – non può ritenersi idoneo ad integrare gli estremi di atto violento ai sensi degli artt. 31 e 14 C.G.S.

Per condotta violenta deve intendersi infatti il gesto che ha provocato, o che era idoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell'avversario. Elementi che la Commissione ritiene non ricorrano nel caso di specie, non potendosi affermare, da un punto di vista oggettivo, che la condotta addebitabile (con certezza) all'Adriano fosse idonea a ledere l'integrità fisica del Grandoni e che, da un punto di vista soggettivo, l'Adriano perseguisse tale fine.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di prosciogliere il calciatore Leite Ribeiro Adriano e dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali	
<i>""</i>	

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 FEBBRAIO 2006

IL PRESIDENTE Adriano Galliani